

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46-6202

Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2021-2023. Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 - Approvazione tetti di spesa del personale anni 2022-2023-2024.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'art. 6 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN. , in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto “ i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Considerato in particolare il comma 1 della disposizione in esame, che prevede: " A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale è definito a livello regionale e non più aziendale;
- tale vincolo è dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;

- il nuovo limite di spesa può essere incrementato, nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 e 2021 rispetto all'anno 2020.

Preso atto che con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06/02/2019, 208 del 4/03/2020 e 1109 del 7/07/2021, sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2021-2023 e sono stati determinati i tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2021, 2022 e successivi, nonché era stato quantificato il parametro del vincolo di spesa del personale del 2004 ridotto del 1,4%, incrementato ai sensi dell'art. 11 del DL 35/2019, convertito in L. 60/2019, nelle more della definizione del FSN dell'anno 2022, nonché dell'equilibrio economico finanziario regionale, in euro 2.654.929.636; Dato atto altresì che tale parametro non era stato prudenzialmente applicato, nel merito degli incrementi relativi alle annualità 2020 e successive, nelle more della definizione della compatibilità economico-finanziaria del SSR in relazione all'anno 2021 ed in fase di perfezionamento in base alle evoluzioni dell'accordo politico recepito con D.G.R. n. 39-5493 del 3 agosto 2022;

i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, acquisito dal Ministero della Salute lo stanziamento consolidato del FSR anno 2021, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale, hanno provveduto a quantificare il parametro del vincolo di spesa del personale del 2004 ridotto del 1,4%, incrementato, ai sensi del succitato art. 11 del DL 35/2019, per un importo pari a euro 2.640.600.861,94, che costituisce il vincolo di spesa acquisito dal MEF attraverso il documento adempimenti punto AG), mentre la spesa del personale 2004 del SSR ridotta dell'1,4%, non inclusiva della spesa delle Direzioni Generali aziendali, storicizzata dal MEF è pari a euro 2.633.607.083.

Preso atto che:

con riguardo all'emergenza sanitaria da COVID 19, per rispondere alle esigenze dei servizi sanitari, si sono susseguite a livello nazionale diverse disposizioni normative che hanno individuato strumenti e risorse straordinarie per sostenere il sistema sanitario nella fase pandemica. In particolare, il decreto-legge 27 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n.77 del 17 luglio 2020, ha previsto modalità straordinarie di reclutamento di professionisti nel sistema sanitario e stanziamenti dedicati al potenziamento dei servizi sanitari in termini di personale;

l'art.1, comma 268, della L. 234 del 30/12/2021, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dall'art.1, comma 269 della medesima Legge, possano avvalersi di modalità straordinarie di reclutamento, declinate come segue:

la lett. a) dell'art.1, comma 268, della L. 234 del 30/12/2021 ha previsto che “verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni”;

la lett. b) dell'art.1, comma 268, della L. 234 del 30/12/2021 ha previsto che “ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”;

l'art. 2-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del medesimo decreto le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Dato atto che:

con D.G.R. 39-5493 del 3/08/2022 è stato preso atto dell'accordo politico definito il 06 giugno 2022, per l'integrazione graduale dell'incremento del tetto di spesa del personale, previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 35/19, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, così declinato: incremento del 2% nell'anno 2022; ulteriore incremento del 3% nell'anno 2023; ulteriore incremento del 5% nell'anno 2024;

il predetto accordo ha demandato la concreta attuazione alle regole in corso di definizione a livello centrale, attraverso il riparto delle risorse 2022, prevedendo, nella circostanza in cui a livello nazionale non venisse definito un adeguato e finalizzato riparto, ad appannaggio delle Regioni, delle risorse economiche utili a riconoscere i costi per l'anno corrente, la deroga di tale incremento nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, intervenendo sugli incrementi degli anni 2023 e 2024, ridefinendoli rispettivamente nel 4% e 6%, previa informativa alle OO.SS..

Tenuto conto che:

con l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, 2021, come parzialmente modificata dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022, è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intra-regionale delle attività di cui ai commi 3 e 4 della citata L.R. 26/2021;

con D.G.R. n. 6-5905 del 4/11/2022 è stato approvato il piano di attività annuale dell'Azienda Sanitaria Zero dell'anno 2022 con il quale l'Azienda declina le modalità organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; tale scopo si articola nella funzione propria dell'Azienda Sanitaria Zero nell'ottica del miglioramento dell'offerta dei servizi esistenti e dell'attrattività del sistema regionale, della sostenibilità economica reciproca e dell'efficientamento del sistema;

con D.G.R. n. 7-5906 del 04/11/2022 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno (PTFP) dell'Azienda Sanitaria Zero, triennio 2022-2024 e definito il relativo tetto di spesa del personale anni 2022-2023-2024.

Preso atto che:

sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alle richiamate disposizioni regionali, le ASR hanno predisposto e inoltrato, per l'approvazione regionale, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, con riferimento al triennio 2021-2023, riportando, in separata evidenza, il fabbisogno di personale per la gestione dell'emergenza Covid, con riferimento sull'anno 2021;

in esito all'attività istruttoria espletata dagli uffici regionali, la competente Direzione della sanità ha verificato la coerenza del fabbisogno, da parte delle ASR, per l'anno 2021 ss.;

il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto della spesa dell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale;

le spese di personale finanziate con le specifiche risorse di cui alla succitata normativa nazionale, recante misure di contrasto all'emergenza Covid, non sono comprese nei tetti di spesa assegnati alle ASR e trovano copertura nelle risorse dei provvedimenti nazionali dedicati, ripartite alle medesime con specifico provvedimento regionale.

Ritenuto di approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2021-2023 come adottati dalle ASR e conservati agli atti della competente Direzione Regionale Sanità, in quanto conformi al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato con D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 con indicazione per le Aziende Sanitarie Regionali di ricondurre, entro l'anno 2023, il costo del personale al tetto di spesa approvato con il presente provvedimento, come di seguito indicato:

- il Piano triennale dei Fabbisogni 2021-2023 deve essere adottato in via definitiva, in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
- il Piano triennale dei Fabbisogni deve essere comunicato tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D.Lgs 165/2001 ed inviato al settore A1406A – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione sanità entro 30 giorni dall'adozione definitiva.

Ritenuto che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali:

- 1) verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
- 2) verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- 3) privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia;

Ritenuto che il Fabbisogno del personale delle annualità 2023 e 2024, potrà essere rideterminato, a seguito di eventuali nuove condizioni normative e organizzative.

Ritenuto che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà procedere alle assunzioni nel triennio 2021-2023 previa predisposizione delle azioni di razionalizzazione delle attività di cui alla Deliberazione del relativo Direttore Generale n. 0001543 del 20.12.2021 "*Piano di efficientamento ex articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di cui alla deliberazione aziendale n. 609/2017 del 18/07/2017 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: aggiornamento degli interventi di efficientamento per l'esercizio 2021 e prime proposte da perseguire per le annualità 2022-2023*".

Dato atto che l'art. 14 bis, comma 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28/03/2019, dispone che le Aziende ed Enti del SSN possano procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale, nel rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale approvati dalle Regioni di appartenenza.

Richiamate in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle DD.G.R. n. 114-6306 del 22/12/2017 e n. 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle richiamate norme nazionali per il periodo emergenziale e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale in detto periodo emergenziale.

Richiamate le disposizioni della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA.

Richiamate altresì:

la D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L.n.35/2020, convertito nella L.n. 60/2020 - Indicazioni attuative alle ASR ";

la D.G.R. n. 8-2933 del 5 marzo 2021 ad oggetto "Art. 11 DL 35/2019 convertito in L. 60/2019 - Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR per processi di reinternalizzazione di servizi sanitari e per l'adozione da parte di ASR di piani di razionalizzazione della spesa ex art. 16 D.L. 98/2011 - Presa d'atto Protocolli di Intesa 23.12.2020 e 29.12.2020, tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali del Comparto e Dirigenza Sanità - PTA - Indirizzi alle AA.SS.RR";

la D.G.R. n. 9-2934 05 marzo 2021 "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle ASR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità - Definizione budget massimo annuale di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021";

la D.G.R. n. 81-5534 del 03 agosto 2022 "Adeguamento fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR. Presa d'atto esiti rilevazioni direzione Sanità e Welfare per l'anno 2021 e autorizzazione."

Preso atto che:

nelle more dell' accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.L. 35/2019 convertito nella L.n. 60/2019, nell'ambito dei processi di reinternalizzazione di servizi sanitari, per il quale le regioni possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui all'art.11, comma 1 del succitato Decreto Legge, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto in parola, eventuali costi di personale già in essere sono considerate al di fuori del tetto di spesa. Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo, sulla base dell'accordo con i Ministeri citati, l'approvazione delle schede progettuali di reinternalizzazione agli atti del Settore competente ed il conseguente adeguamento del tetto di spesa.

Dato atto che la Direzione Sanità ha altresì rilevato i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come attestati da parte dei Direttori Generali/Commissari, e che gli esiti di tale rilevazione hanno evidenziato una spesa complessiva di euro 35.278.587,12.

Ritenuto di fornire alle Aziende del Servizio sanitario regionale le seguenti indicazioni per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024:

- le AA.SS.RR., in una prima fase, rimodulano l'annualità 2022 del PTFP, anche in funzione dei processi di stabilizzazione ex art. 1, comma 268 L. 234/2021 e in relazione al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex DM 77/2022 (Case della

Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) e trasmettono detto documento entro il 15 dicembre 2022. Successivamente, in una seconda fase, le AA.SS.RR. adottano e trasmettono i PTFP 2022-2024 consolidati alla competente Direzione Regionale entro il 15 gennaio 2023;

- nella determinazione del fabbisogno le aziende devono tener conto:
 - 1) per l'anno 2022, 2023 ed eventualmente 2024 delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale con trascinarsi residuo nella fase post-emergenziale;
 - 2) dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
 - 3) delle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19;
 - 4) dei costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178;
 - 5) dell'eventuale personale ESACRI/Ex Croce Rossa;
 - 6) dell'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;
 - 7) dei costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità;
 - 8) dei costi incrementali omnicomprensivi, per il personale di nuova assunzione destinato al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) nei limiti definiti dal riparto relativo all'art. 1, comma 274 della L.234/2021, delineato tramite successivo provvedimento nonché nei limiti, per le componenti di competenza, delle risorse indistinte e finalizzate di cui alla Tab. B/1 della D.G.R. di riparto del Fondo Sanitario Regionale, in prossima deliberazione;
- le risorse inerenti ai suddetti punti non sono da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria. Le ASR ne danno evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali sopra richiamate;
- devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali - PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità.

Ritenuto di approvare i nuovi tetti di spesa del personale per gli anni 2022, 2023 e 2024, risultanti dai tetti di spesa di cui alla D.G.R. 12-3442 del 23 giugno 2021, rideterminati in relazione agli incrementi di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, definendo quale base di calcolo la dimensione del FSR, fatto salvo ulteriori indicazioni Ministeriali o da Organi Collegiali competenti in materia, come indicata dagli allegati "Allegato A - stanziamento anno 2018 - adempimenti MEF adempimento a) del Documento adempimenti 2018/Ministero Salute-sintesi da Intese CSR e altri provvedimenti nazionali", "Allegato A - stanziamento 2019 - adempimenti MEF adempimento a) del Documento adempimenti 2019/Ministero Salute-sintesi da Intese CSR e altri provvedimenti nazionali", "Allegato A - stanziamento 2020 - adempimenti MEF adempimento a) del Documento adempimenti 2020/Ministero Salute da Intese CSR e altri provvedimenti nazionali" e "Ministero della Salute - 25/11/2021 anticipo Allegato A - stanziamento 2021 - adempimenti MEF adempimento a) del Documento adempimenti 2020/Ministero Salute da Intese CSR e altri provvedimenti nazionali" e come modulati attraverso la D.G.R. 39-5493 del 03 agosto 2022, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale, indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, che comprendono la spesa del personale dell'Azienda Sanitaria Zero, approvata con D.G.R. n. 7-5906 del 04/11/2022, rettificata per l'Azienda in parola, per l'annualità 2023 in coerenza con l'annualità 2024.

Dato atto che:

l'allegato suddetto rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4% rideterminato in relazione agli incrementi di cui all'art.11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, con le modalità in precedenza esposte. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2022 - 2024 - costituiscono accantonamento prudenziale e potranno in seguito essere distribuite AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale l'aderenza ai limiti di spesa di cui al suddetto allegato, sarà oggetto di monitoraggio trimestrale, anche in funzione di eventuali adeguamenti;

i predetti tetti di spesa, in relazione ai criteri di determinazione come sopra definiti, sono funzionali al rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35;

pur garantito il rispetto a livello regionale dei limiti di spesa del D.L 35/2019, sia necessario ed opportuno che le ASR monitorino il rispetto, da parte di ciascuna di esse, del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del DL 35/2019;

gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto il riparto delle quote alle ASR per l'anno 2022 a provvedimento regionale successivo al riparto del FSN 2022 da parte dello Stato;

il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017;

visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126;

vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

visti i CC.CC.NN.LL Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020, Comparto Sanità 02.11.2022;

vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021;

vista la D.D. Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001 s.m.i, i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2021 – 2023, depositati agli atti del competente settore della Direzione Regionale Sanità, con indicazione alle Aziende Sanitarie Regionali, di ricondurre, entro l'anno 2023, il costo del personale al tetto di spesa come rideterminato con il presente provvedimento;
- 2) di approvare i nuovi tetti di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 come indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sufficienti a finanziare i Piani di cui al punto 1).

- 3) di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali, in coerenza con il fabbisogno sostenibile del personale e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello regionale, per l'anno 2022 e seguenti, di incremento pari al vincolo di spesa del personale 2004, ridotto dell'1,4%, debbano:
 - aggiornare e adottare in via definitiva il Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
 - comunicare il Piano triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D. Lgs 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406A – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione sanità entro 30 giorni dall'adozione.
- 4) di disporre che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano:
 - verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
 - verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
 - verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
 - privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia; si richiamano, tra le altre, le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 268 della L. 234/2021;
- 5) di stabilire che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino debba procedere alle assunzioni di personale nel triennio 2020-2022 previa predisposizione delle azioni di razionalizzazione delle attività di cui alla Deliberazione del relativo Direttore Generale n. 0001543 del 20.12.2021 "Piano di efficientamento ex articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di cui alla deliberazione aziendale n. 609/2017 del 18/07/2017 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: aggiornamento degli interventi di efficientamento per l'esercizio 2021 e prime proposte da perseguire per le annualità 2022-2023;
- 6) di richiamare in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle D.G.R. n. 114-6306 del 22/12/2017 e n. 27-8855 del 24.04.2020, salva l'applicazione delle norme nazionali e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale nel periodo emergenziale;
- 7) di confermare le disposizioni della DGR 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;
- 8) di stabilire che il Fabbisogno del personale 2022, 2023 e 2024 potrà essere rideterminato, in adeguamento a nuove condizioni maturate;
- 9) di disporre che le AA.SS.RR., in una prima fase, rimodulano l'annualità 2022 del PTFP, anche in funzione dei processi di stabilizzazione ex. art. 1, comma 268 L. 234/2021 e in relazione al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) e trasmettono detto documento entro il 15 dicembre 2022 alla Direzione regionale della Sanità. Successivamente, in una seconda fase, le AA.SS.RR. adottano e trasmettono i PTFP 2022-2024 consolidati alla competente Direzione Regionale entro il 15 dicembre gennaio 2023.

- 10) di stabilire che nella determinazione del fabbisogno le aziende devono tener conto:
- per l'anno 2022, 2023 ed eventualmente 2024 delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale con trascinarsi residuo nella fase post-emergenziale;
 - dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
 - delle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19;
 - dei costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178;
 - dell'eventuale personale ESACRI/Ex Croce Rossa;
 - dell'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;
 - dei costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità;
 - dei costi incrementali omnicomprensivi, per il personale di nuova assunzione destinato al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) nei limiti definiti dal riparto relativo all'art. 1, comma 274 della L.234/2021, delineato tramite successivo provvedimento nonché nei limiti, per le componenti di competenza, delle risorse indistinte e finalizzate di cui alla Tab. B/1 della DGR di riparto del Fondo Sanitario Regionale, in prossima deliberazione;
- 11) di stabilire altresì che:
- le risorse inerenti ai suddetti punti non sono da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria. Le ASR ne danno evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali sopra richiamate;
 - devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali - PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità;
- 12) di approvare, nel rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del DL n. 35, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale, i tetti di spesa del personale per gli anni 2022, 2023 e 2024, risultanti dai tetti di spesa di cui alla D.G.R. 12-3442 del 23 giugno 2021, rideterminati in relazione agli incrementi di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, modulati attraverso la D.G.R. 39-5493 del 03 agosto 2022, ed includenti la spesa del personale dell'Azienda Sanitaria Zero, approvata con D.G.R. n. 7-5906 del 04/11/2022, rettificata per l'Azienda in parola, per l'annualità 2023 in coerenza con l'annualità 2024, ed indicati per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 13) di dare atto che l'allegato alla presente deliberazione rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4% rideterminato in relazione agli incrementi di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2022 – 2024 - costituiscono accantonamento prudenziale e potranno

in seguito essere distribuite alle AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale;

- 14) di stabilire che le ASR monitorino il rispetto del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del DL 35/2019 e che l'aderenza ai limiti di spesa di cui al suddetto allegato, sarà oggetto di monitoraggio trimestrale, anche in funzione di eventuali adeguamenti;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto il riparto delle quote alle ASR per l'anno 2022 a provvedimento regionale successivo al riparto del FSN 2022 da parte dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

TABELLA A/1

RISORSE UMANE_Fabbisogno sostenibile per ASR

(Importo in EURO)

Enti del SSR	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane ¹	di cui personale 2022 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF		Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane ¹	di cui personale 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF		Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane ¹	di cui personale 2024 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF	
	Anno 2022	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR		Anno 2023	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR		Anno 2024	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR	
		A	A1		B	B1		C	C1
GSA	6.859.756	6.859.756		6.271.776	6.271.776		6.258.517	6.258.517	
ASL 301 - Città di Torino	365.241.463	277.368.895		366.521.673	278.341.102		370.409.863	281.293.841	
ASL 203 - TO3	227.664.799	177.241.329		228.501.672	177.892.851		230.838.818	179.712.363	
ASL 204 - TO4	251.402.125	202.179.077		251.951.834	202.621.157		253.977.119	204.249.903	
ASL 205 - TO5	140.044.116	113.087.880		140.919.186	113.794.513		143.257.472	115.682.716	
ASL 206 - VC	123.300.340	94.477.408		123.871.253	94.914.864		125.787.573	96.383.221	
ASL 207 - BI	114.125.381	85.865.489		114.372.329	86.051.286		115.173.465	86.654.044	
ASL 208 - NO	108.640.171	86.056.924		109.005.748	86.346.508		110.112.758	87.223.401	
ASL 209 - VCO	107.516.476	87.189.688		108.090.189	87.654.936		109.580.267	88.863.304	
ASL 210 - CN1	228.427.651	179.418.508		228.746.725	179.669.125		230.405.666	180.972.140	
ASL 211 - CN2	104.452.725	84.929.796		107.690.596	87.562.487		111.831.630	90.929.533	
ASL 212 - AT	128.197.243	104.897.259		128.419.955	105.079.493		129.422.233	105.899.606	
ASL 213 - AL	222.483.962	179.827.548		222.280.289	179.662.925		223.079.468	180.308.879	
TOTALE ASL	2.121.496.453	1.672.539.802		2.130.371.449	1.679.591.246		2.153.876.332	1.698.172.952	
Aso 904 - S.Luigi	79.409.942	62.746.984		79.931.396	63.159.019		81.452.256	64.360.750	
Aso 905 - NO	165.242.303	141.229.826		168.696.974	144.182.475		177.981.298	152.117.631	
Aso 906 - CN	133.659.681	104.687.618		134.579.746	105.408.250		136.969.386	107.279.912	
Aso 907 - AL	137.228.898	115.307.524		137.698.693	115.702.272		139.408.321	117.138.799	
Aso 908 - Mauriziano	105.060.167	85.301.941		106.425.632	86.410.609		109.972.091	89.290.100	
Aso 909 - Città della Salute	538.831.097	449.848.415		538.864.153	449.876.012		540.125.347	450.928.933	
TOTALE ASO	1.159.432.087	959.122.308		1.166.196.594	964.738.638		1.185.908.699	981.116.124	
Azienda Sanitaria Zero	2.598.745	2.078.996		7.878.392	6.302.714		7.878.392	6.302.714	
TOTALE ENTI DEL SSR	3.290.387.042	2.640.600.862		3.310.718.211	2.656.904.373		3.353.921.940	2.691.850.307	
Spesa personale 2004 meno 1,4 % incrementata ai sensi del DL 35/2019 in applicazione della DGR n.39-5493 del 03 agosto 2022 - non include Spesa Direzioni Generali		2.640.600.862		2.656.904.373		2.691.850.307			

1) Il **Tetto di spesa/Fabbisogno di risorse umane 2022, 2023 e 2024 non include:** l'eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa; il personale dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3); le risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19; i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178; l'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa; i costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità; i costi del personale direttamente finanziati tramite appositi istituti centrali, salvo diverse disposizioni normative.

Il **Tetto di spesa/Fabbisogno di risorse umane 2022, 2023 e 2024 include:** il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ; i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Lo-cali - PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ; l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità.

Dettaglio delle Voci di CE NSIS		
RISORSE UMANE_Tetto di spesa relativo alle annualità: 2022-2024		
BA0570 - da privato - Medici SUMAI	BA2120 - Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	BA2380 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato
BA1370 - Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	BA2130 - Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	BA2390 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato
BA1390 - Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA2140 - Costo del personale dirigente medico - Altro	BA2400 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro
BA1400 - Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	BA2160 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	BA2430 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato
BA1410 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	BA2170 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	BA2440 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato
BA1420 - Indennità a personale universitario - Area sanitaria	BA2180 - Costo del personale dirigente non medico - Altro	BA2450 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro
BA1430 - Lavoro interinale - Area sanitaria	BA2200 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	BA2470 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato
BA1440 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	BA2210 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	BA2480 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato
BA1470 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA2220 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	BA2490 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro
BA1480 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	BA2250 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	YA0020 - IRAP relativa a personale dipendente
BA1770 - Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA2260 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	YA0030 - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
BA1790 - Consulenze non sanitarie da privato	BA2270 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	
BA1800 - Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA2290 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	
BA1810 - Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	BA2300 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	
BA1820 - Lavoro interinale - Area non sanitaria	BA2310 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	
BA1830 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	BA2340 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	
	BA2350 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	
BA1860 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		
BA1870 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	BA2360 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	